



***LINEE GUIDA
PER LA DEFINIZIONE ED IL CALCOLO DEI
COMPENSI DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
RELATIVE ALL'INGEGNERIA ANTINCENDIO***

<i>Revisione</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
00	18.04.2017	Emissione bozza documento
01	06.10.2017	Prevalidazione Consulta
02	08.01.2018	Emissione documento

PREMESSA

La presenti linee guida individuano le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire, quantificandone i relativi compensi, al fine:

1. della **redazione e presentazione di un progetto** con le caratteristiche di cui al DM 07.08.2012 **per la sua valutazione da parte del Comando VVF** per l'insediamento, l'ampliamento, la ristrutturazione o comunque la modifica con aggravio delle condizioni di sicurezza di **attività di tipo B e C** soggette al controllo di prevenzione incendi il cui elenco è l'allegato I del DPR 151 del 1 agosto 2011;
2. della **redazione e presentazione di un progetto** con le caratteristiche di cui al DM 07.08.2012 allegato alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l'avvio dell'esercizio delle **attività di tipo A** soggette al controllo di prevenzione incendi il cui elenco è l'allegato I del DPR 151 del 1 agosto 2011;
3. della **presentazione della SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l'avvio dell'esercizio delle **attività di tipo A** soggette al controllo di prevenzione incendi il cui elenco è l'allegato I del DPR 151 del 1 agosto 2011; (*sia in caso di primo insediamento che di ampliamento, ristrutturazione o comunque modifica con aggravio delle condizioni di sicurezza pre-esistenti*);
4. della **presentazione della SCIA** (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l'avvio dell'esercizio delle **attività di tipo B e C** soggette al controllo di prevenzione incendi il cui elenco è l'allegato I del DPR 151 del 1 agosto 2011 (*sia in caso di primo insediamento che di ampliamento, ristrutturazione o comunque modifica con aggravio delle condizioni di sicurezza pre-esistenti*), e degli adempimenti derivanti da eventuali sopralluoghi da parte dei VVF per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi in base all'allegato I del DPR 151/2011 di tipo A e B;
5. dell'**ottenimento del C.P.I.** (Certificato Prevenzione incendi) a seguito della presentazione della SCIA per le **attività di tipo C** soggette al controllo di prevenzione incendi il cui elenco è l'allegato I del DPR 151 del 1 agosto 2011 e del sopralluogo dei VVF;
6. di **redazione di perizia attestante la conformità delle opere** al progetto approvato nel caso di attività non rappresentanti esse stesse attività soggette al controllo di prevenzione incendi secondo l'allegato I del DPR 151/2011;
7. del **rinnovo della conformità antincendio** di attività esistenti secondo quanto stabilito dal citato DPR 151/2011.

A tal fine sono state analizzate le attività (*ex allegato I del DPR 1 agosto 2011*) riportate di seguito unitamente alle tipologie A, B e C possibili per ciascuna in base al DPR stesso; a fianco dei nuovi numeri identificativi sono riportati i precedenti identificativi in base al DM 16.2.1982 abrogato con l'introduzione del citato DPR 151 in vigore dal 7 ottobre 2011 (*è da precisare ovviamente che in alcuni casi anche le definizioni del nuovo DPR sono diverse dalle precedenti, come pure che il citato DM 16.2.1982 non esplicitava le tipologia A, B e C*):

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
ALLEGATO I DEL D.P.R. 151/2011 – art. 2, comma 2

N.	[*]	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
			A	B	C
1	1 9 10 11	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.			Tutti
2	2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
3	3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
		a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		rivendite, depositi fino a 10 m ³	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m ³
		b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
4	4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
		a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		fino a 2 m ³	oltre i 2 m ³
		b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL fino a 5 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³ Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ Depositi di GPL oltre i 13 m ³
5	5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m ³ :		fino a 10 m ³	oltre i 10 m ³
6	6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	
7	96	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24/5/1979, n. 886 ed al D.Lgs 25/11/1996, n. 624			Tutti
8	97	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		tutti	
9	8	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

N.	[*]	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
			A	B	C
10	12 13 19	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m ³		fino a 50 m ³	oltre 50 m ³
11	14	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m ³ .		fino a 100 m ³	oltre 100 m ³
12	15 16 17 20	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m ³	liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 9 m ³	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m ³ a 50 m ³ , ad eccezione di quelli indicati nella col. A)	liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m ³
13	7 18	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.			
		a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
		b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti
14	21	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti
15	22	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m ³	fino a 10 m ³	oltre 10 m ³ fino a 50 m ³	oltre 50 m ³
16	23	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³			tutti
17	24	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.			tutti

N.	[*]	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
			A	B	C
18	25	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive classificate come tali dal reg.to di esecuz. del TULPS approvato con regio decreto 6/5/1940, n. 635, e s.m.i."
19	26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici			tutti
20	27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalinoterrici, nitrato di piombo e perossidi inorganici			tutti
21	28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.			tutti
22	29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			tutti
23	31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			tutti
24	32 33	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg			tutti
25	30	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			tutti
26	34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			tutti
27	35	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
28	36	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg			tutti
29	37	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			tutti
30	38	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			tutti
31	39 40	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			tutti
32	41	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			tutti
33	42	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg			tutti

N.	[*]	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
			A	B	C
34	43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		<i>fino a 50.000 kg</i>	<i>oltre 50.000 kg</i>
35	44 45	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		<i>depositi fino a 20.000 kg</i>	<i>tutti</i>
36	46	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		<i>fino a 500.000 kg</i>	<i>oltre 500.000 kg</i>
37	47	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		<i>fino a 50.000 kg</i>	<i>oltre 50.000 kg</i>
38	48	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		<i>fino a 10.000 kg</i>	<i>oltre 10.000 kg</i>
39	49	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti.			<i>tutti</i>
40	50	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			<i>tutti</i>
41	51	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	<i>fino a 25 persone presenti</i>	<i>oltre 25 e fino a 100 persone presenti</i>	<i>oltre 100 persone presenti</i>
42	53	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m ²		<i>fino a 2.000 m²</i>	<i>oltre 2.000 m²</i>
43	54 55 56	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		<i>depositi fino a 50.000 kg</i>	<i>Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg</i>
44	57 58	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		<i>depositi fino a 50.000 kg</i>	<i>Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg</i>
45	59	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		<i>fino a 25 addetti</i>	<i>oltre 25 addetti</i>
46	60	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		<i>fino a 100.000 kg</i>	<i>oltre 100.000 kg</i>
47	61 62	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.		<i>fino a 100.000 kg</i>	<i>oltre 100.000 kg</i>
48	63	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m ³		<i>Macchine elettriche</i>	<i>Centrali termoelettriche</i>

N.	[*]	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
			A	B	C
49	64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	<i>fino a 350 kW</i>	<i>oltre 350 kW e fino a 700 kW</i>	<i>oltre 700 kW</i>
50	65	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti.		<i>fino a 25 addetti</i>	<i>oltre 25 addetti</i>
51	66 67	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.		<i>fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti</i>	<i>oltre 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti</i>
52	68 69 70 71	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti		<i>fino a 25 addetti</i>	<i>oltre 25 addetti</i>
53	72	officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m ² ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m ² ;		<i>a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m²</i>	<i>a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m² b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superf. superiore a 2.000 m²</i>
54	72	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.		<i>fino a 50 addetti</i>	<i>oltre 50 addetti</i>
55	-	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ²		<i>fino a 5.000 m²</i>	<i>oltre 5.000 m²</i>
56	73	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		<i>fino a 50 addetti</i>	<i>oltre 50 addetti</i>
57	74	Cementifici con oltre 25 addetti			<i>tutti</i>
58	75 76	Pratiche di cui al D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).		<i>Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i</i>	<i>Assoggettate a nulla osta di cat. A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62</i>
59	77	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31/12/1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del DPR 30/12/1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs 17/3/1995, n. 230)			<i>tutti</i>
60	78	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione.			<i>tutti</i>
61	79	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31/12/1962, n. 1860]			<i>tutti</i>

N.	[*]	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
			A	B	C
62	80	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; attività di cui agli articoli 36 e 51 del D.Lgs 17/3/1995, n. 230 e s.m.i.			tutti
63	81	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg
64	82	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
65	83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		fino a 200 persone	oltre 200 persone
66	84	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	fino a 50 posti letto	oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	oltre 100 posti letto
67	85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone
68	86	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ²	fino a 50 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m ²	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m ²	oltre 100 posti letto
69	87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m ²	oltre 600 e fino a 1.500 m ²	oltre 1.500 m ²
70	88	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		fino a 3.000 m ²	oltre 3.000 m ²
71	89	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
72	90	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.			tutti

N.	[*]	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
			A	B	C
73	-	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m ² , indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.		fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m ²	oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m ²
74	91	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW
75	92	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m ² ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m ² ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m ² .	Autorimesse fino a 1.000 m ²	Autorimesse oltre 1.000 m ² e fino a 3.000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m ² e fino a 1000 m ²	Autorimesse oltre 3000 m ² ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m ² ; depositi di mezzi rotabili
76	93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti
77	94	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m
78	-	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m ² ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			tutti
79	-	Interporti con superficie superiore a 20.000 m ²			tutti
80	-	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte		

[*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al D.P.R. n. 151/2011. I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".

Note generali

- Nel calcolo dei compensi sono stati previsti dei coefficienti di contemporaneità che tengono conto se l'incarico comprenda o meno entrambe le fasi di progettazione e di attestazione della conformità antincendio, nonché dei casi in cui il parere di conformità sia già esistente, o in cui il professionista sia stato incaricato per l'esecuzione di altre attività professionali, quali ad esempio la progettazione esecutiva e la DL.
- Per la determinazione dei compensi si è eseguita una quantificazione preliminare del parametro di incendio **Q** (vedi capitolo A2) e del parametro di rischio complessità **H** (v. tabella in A2); tali assunzioni sono da considerarsi per la sola valutazione economica delle prestazioni. Il professionista, durante le proprie analisi e lo svolgersi della progettazione antincendio determinerà e applicherà i valori dei parametri che più ritiene coerenti con la specificità dell'immobile in esame, pur non avendo questi ultimi validità per eventuali revisioni di parcella.
- Nella determinazione dei compensi, a parte le eventuali variazioni del parametro H in funzione delle tipologie A, B e C, non è prevista alcuna ulteriore differenza tra attività normate ed attività non specificatamente normate.

- Le presenti linee guida individuano le diverse attività che possono essere richieste ai professionisti che si occupano di ingegneria antincendio:
 - nel Capitolo A1 – Progettazione – sono comprese le prestazioni indicate ai punti 1, 2 della Premessa;
 - nel Capitolo B1 – Ottenimento conformità antincendio – sono comprese le opere indicate ai punti 3, 4, 5 e 6 della Premessa;
 - nel Capitolo C1 – Rinnovo conformità antincendio - sono comprese le prestazioni indicate al punto 7 della Premessa;
 - i Capitoli A2, B2 e C2 contengono le modalità di determinazione dei compensi per le prestazioni descritte nei corrispondenti capitoli A1, B1 e C1.
- Ove, pur vigente dal 7 ottobre 2011 il DPR 151/2011, le prestazioni professionali si riferissero a situazioni/pratiche precedenti per le quali sia necessario riferirsi ancora alle numerazioni delle attività ex DM 16.2.1982, la tabella contenuta nella premessa costituisce il ragguglio tra la nuova numerazione delle attività e la precedente a cui riferirsi per la determinazione di prestazioni e compensi.

ITER LAVORI PREPARATORI

Per la compilazione del presente documento si è fatto riferimento alla normativa di settore ed al documento “LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE E SUI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO” approvate dalla Consulta degli Ingegneri della Lombardia in data 18.02.2005, ratificate dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Milano nella seduta del 23.02.2005, documento che è stato modificato e integrato per renderlo conforme alle disposizioni del DPR 151/2011.

In data 18.04.2017 l’Ordine degli Ingegneri di Ragusa ha emesso la bozza di documento.

In data 06.10.2017 il Direttivo della Consulta ha prevalidato le linee guida predisposte.

In data 10.10.2017 il documento è stato inviato per le opportune valutazioni e preventiva condivisione a tutti gli Ordini della Sicilia, con sollecito in data 30.11.2017, senza rilievi di sorta.

In data 07.12.2017 l’Ordine di Palermo ha fatto pervenire dei rilievi di carattere generale circa l’intervenuto aggiornamento delle suddette linee guida da parte della Consulta Lomabrda nel 2014, calibrando i compensi del professionista proprio in base alle nuove e importanti responsabilità introdotte dal DPR 151/2011, così da pervenire a compensi persino doppi rispetto a quelli calcolati con il presente documento, al pari delle linee guida della Federazione Toscana.

Si è ritenuto in tal senso che valga comunque l’assunto normativo che il corrispettivo calcolato non deve determinare un importo superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1.

L’intera documentazione è stata trasmessa puntualmente alla CROIL.

INDICE

CAPITOLO A – PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

A1 – INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- A1.1 – FASE PRELIMINARE GENERALE
- A1.2 – FASE NORMATIVA
- A1.3 – FASE DI PROGETTAZIONE TECNICA ANTINCENDIO
- A1.4 – FASE DI NULLA OSTA DI FATTIBILITA' (EVENTUALE)
- A1.5 – FASE DI DEROGA (EVENTUALE)
- A1.6 – FASE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PER LA SUA VALUTAZIONE DA PARTE VVF
- A1.7 – ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

A2 – COMPENSI

CAPITOLO B – OTTENIMENTO CONFORMITA' ANTINCENDIO

B1 – INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- B1.1 - ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
- B1.2 – VERIFICA DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI
- B1.3 – VERIFICA DI CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO
- B1.4 – DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO ED I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE
- B1.5 – CERTIFICAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
- B1.6 – DIREZIONE LAVORI ANTINCENDIO
- B1.7 – RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DELLA RICHIESTA DI C.P.I.
- B1.8 – VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO
- B1.9 – ELABORATI VIE DI FUGA
- B1.10 – REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
- B1.11 – ASSISTENZA PER L'ESECUZIONE DI PROVE D'EVACUAZIONE

B2 – COMPENSI

- B2.1 - ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
- B2.2 – VERIFICA DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI
- B2.3 – VERIFICA DI CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO
- B2.4 – DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO ED I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE
- B2.5 – CERTIFICAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
- B2.6 – DIREZIONE LAVORI ANTINCENDIO
- B2.7 - RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DELL'OTTENIMENTO C.P.I.
- B2.8 – VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO
- B2.9 – ELABORATI VIE DI FUGA
- B2.10 – REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA
- B2.11 – ASSISTENZA PER L'ESECUZIONE DI PROVE D'EVACUAZIONE

CAPITOLO C – RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO

C1 – INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

C2 – COMPENSI

CAPITOLO D – ONERI VARI

D1 – ONERI NON COMPRESI NEI COMPENSI CALCOLATI

D2 – ONERI COMPRESI NEI COMPENSI CALCOLATI

D3 – COMPENSI ACCESSORI CONGLOBATI

D4 – VARIANTI

CAPITOLO A – PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

A1 - INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni, in sede di elaborazione del progetto, può essere schematizzata come segue.

A1.1 FASE PRELIMINARE GENERALE (sempre)

A1.1.1 Individuazione delle attività soggette alla luce del D.P.R. 151 del 1 ottobre 2011, nonché delle loro tipologie di rischio sempre in base al citato D.P.R. e, nel caso di uffici non comportanti attività soggette, il loro inquadramento normativo ai fini della prevenzione incendi.

A1.1.2 Verifica dell'ubicazione dell'insediamento in considerazione delle attività circostanti o limitrofe.

A1.1.3 Sopralluoghi e ricerche documentali presso la Committente e presso i Comandi Provinciali VVF con accesso agli atti (*compresi nei compensi ove tale prestazione faccia parte di un incarico che preveda almeno per intero la fase A*)

A1.2 FASE NORMATIVA (sempre)

A1.2.1 Individuazione di normative, leggi e regolamenti che riguardano le singole attività.

A1.2.2 Determinazione di disposizioni tecniche di prevenzione incendi laddove sia mancante o incompleta la norma specifica od interpretativa della stessa, tenendo conto delle finalità e principi di base della riduzione delle probabilità di insorgenza dell'incendio e della limitazione delle sue conseguenze.

A1.2.3 Verifica delle distanze di sicurezza esterne, interne, di protezione e di rispetto nonché della accessibilità ai mezzi di soccorso.

A1.2.4 Accertamento della validità della documentazione reperita di cui al punto A1.1.3, (*che è anche compreso nei compensi sottocalcolati se tale prestazione fa parte di un incarico che preveda almeno per intero la fase A*).

A1.3 FASE DI PROGETTAZIONE TECNICA ANTINCENDIO (sempre)

A1.3.1 Redazione del progetto antincendio con le caratteristiche indicate dal DM 07.08.2012.

La documentazione progettuale dovrà comprendere:

- scheda informativa generale
- relazione tecnica
- elaborati grafici

La fase predetta sarà espletata anche con sopralluoghi e ricerche documentali presso la

Committente e presso i Comandi Provinciali VVF con accesso agli atti, nonché con la verifica informale con i Comandi Provinciali VVF della adeguatezza delle previsioni progettuali adottate.

A1.4 FASE DI RICHIESTA A VVF DEL NULLA OSTA DI FATTIBILITA' *(eventuale)*

A1.4.1 Nei casi particolarmente complessi, come consentito dal DPR 151/2011, potrà essere richiesto ai VVF un formale Nulla Osta di Fattibilità; in tal caso le prestazioni saranno finalizzate, per il tramite della redazione di un progetto di fattibilità comprendente relazione tecnica ed elaborati grafici, ad individuare la tipologia dell'intervento previsto ed a far approvare dai VVF le scelte tecniche per gli aspetti elencati nel modello PIN 5 - 2012 (*ubicazione, comunicazioni e separazioni, accesso all'area, caratteristiche costruttive, etc.*)

A1.5 FASE DI RICHIESTA A VVF DI DEROGA *(eventuale)*

A1.5.1 Nei casi in cui non sia possibile l'osservanza integrale delle norme di prevenzione incendi il Professionista dovrà redigere il progetto che comprenda anche le misure compensative di quanto non si è in grado di rispettare, con la dimostrazione che le misure compensative previste assicurino un grado di sicurezza antincendio perlomeno equivalente, se non addirittura superiore. Il progetto per l'istanza di deroga dovrà contenere la documentazione prevista dal DM 07.08.2012, nonché una valutazione del rischio aggiuntivo derivante dalla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e delle misure tecniche che si intendono adottare per compensare il rischio aggiuntivo.

A1.5.2 Redazione e sottoscrizione dell'istanza di deroga su modello PIN 4 - 2012 completato secondo quanto ivi indicato, ovvero secondo modalità diverse che fossero previste dai VVF per casi particolari

A1.6 FASE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PER LA SUA VALUTAZIONE DA PARTE DEI VVF *(vale per le tipologie B e C delle attività dell'allegato I del DPR 151/2011, nonché per attività per le quali, pur non costituenti attività soggette al controllo di prevenzione incendi, i VVF consentono la presentazione del progetti finalizzata ad una loro valutazione formale)*

A1.6.1 Presentazione al competente Comando Provinciale della richiesta di valutazione del progetto a cui la richiesta si riferisce, corredato da tutta la documentazione obbligatoria e richiesta, ivi compresa anche la redazione del modello PIN 1 – 2012 per l'istanza ai VVF di valutazione del progetto, la cui sottoscrizione spetta al titolare.

A1.6.2 Redazione e presentazione degli eventuali atti ed elaborati integrativi e chiarimenti che fossero richiesti dai VVF in sede di valutazione del progetto, il tutto fino all'ottenimento della valutazione positiva.

A1.7 ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO *(sempre)*

A1.7.1 Formulazione di un elenco delle opere di adeguamento antincendio sulla scorta del parere di conformità con individuazione grafica dei singoli interventi, descrizione sintetica degli stessi, e stesura di relativi elaborati. Questi ultimi non costituiscono il progetto esecutivo delle singole opere antincendio ma ne devono consentire l'esatta identificazione proprio per una successiva

opera di progettazione esecutiva (*esclusa dalla presente prestazione*).

A2 – COMPENSI

Alle fasi precedentemente individuate in A1, escludendo dal conteggio quella per l'eventuale Nulla Osta di Fattibilità, corrispondono le seguenti aliquote al fine del calcolo del compenso di eventuali prestazioni parziali:

Per attività di tipo **A**

1.1. e 1.2	Fase preliminare generale e fase normativa	30%
1.3	Progettazione tecnica antincendio ed elencazione opere di adeguamento antincendio	70%
	Totale	100%

Per attività di tipo **B e C**

1.1. e 1.2	Fase preliminare generale e fase normativa	20%
1.3	Progettazione tecnica antincendio ed elencazione opere di adeguamento antincendio	70%
1.4	Presentazione progetto per valutazione VVF	10%
	Totale	100%

I compensi sono relativi a quanto descritto nel punto **A1**, ad eccezione di quelle dei punti A1.4 e A1.5, e si determinano applicando la formula riportata di seguito.

$$\text{Compenso} = C_{\text{prog. vvf}} \times K_{\text{cont}}$$

dove:

- $C_{\text{prog. vvf}}$ è il compenso professionale in Euro (*al lordo dello sconto ed escluse le spese accessorie*) calcolato con la formula $C_{\text{prog. vvf}} = (F + \sum_i p_i \times R) \times A$
- K_{cont} è un coefficiente di contemporaneità che tiene conto se il professionista incaricato della progettazione tecnica antincendio sia anche incaricato della progettazione di alcune o tutte le categorie di opere; K_{cont} sarà pari a:
 - **1** ove il professionista incaricato dell'ottenimento del parere di conformità non abbia alcun altro incarico di progettazione
 - **0,85** ove il professionista abbia anche l'incarico progettuale per alcune delle categorie di opere previste
 - **0,70** ove il professionista abbia anche l'incarico progettuale per tutte le categorie di opere previste
- R è un coefficiente che tiene conto delle possibili diverse tipologie di attività (A, B, C) e sarà pari a:
 - **0,9** per attività di tipo **A**
 - **1** per attività di tipo **B**
 - **1,05** per attività di tipo **C**

- **F** è la quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in € **800,00**;
- **A = ISTAT / 110,5** è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello dell'anno cui si svolge la prestazione professionale diviso per l'indice **ISTAT** del gennaio 2000 pari a 110,5 (ad esempio $A=1,32$ per l'anno 2013);
- **p_i** è il compenso relativo alla singola attività i-esima (in euro); tale valore è dato (ad eccezione degli uffici ex DM 22.02.2006 non costituenti attività soggetta in cui il coefficiente moltiplicatore è 7 anziché 8) dalla formula:

$$p_i = 8 \times (H \times S)^{0,71} \text{ con:}$$

- **H** è il parametro di rischio-complessità, assunto pari alle "ore minime" indicate per ogni singola attività nella tabella Allegato VI del D.M. 4.5.1998 (colonna relativa al parere di conformità del progetto – le tabelle sono riportate di seguito).

ALLEGATO VI del D.M. 4.5.1998

Elenco delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 4 della legge 966/1965 d. m. 16 febbraio 1982, con indicate la durata del servizio (espresso in ore) ai sensi della legge 966/1965 per ricavare il parametro H. I codici delle attività sono quelli di cui al D.M. 16/2/1982.

ATTIVITÀ	Parere di conformità del progetto (parametro H)
1 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm ³ /h	6
2 Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h	
- impianti	6
- cabine	2
3 Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:	
a) compressi:	
- per capacità complessiva fino a 2 m ³	2
- per capacità complessiva superiore a 2 m ³	4
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):	
- per quantitativi complessivi fino a 500 kg	2
- per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	4
4 Depositi e rivendite di gas combustibili in serbatoi fissi:	
a) compressi:	
- per capacità complessiva fino a 2 m ³	2
- per capacità complessiva superiore a 2 m ³	4
b) disciolti o liquefatti:	
- per quantitativi complessivi fino a 5 m ³	2
- per quantitativi complessivi superiori a 5 m ³ e fino a 50 m ³	5
- per quantitativi complessivi superiori a 50 m ³	7
5 Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:	
a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 m ³	4
b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m ³	4

6 Reti di trasporto e di distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	8
7 Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione	
- impianti singoli	6
- impianti misti (gpl e metano)	8
Officine e laboratori con saldatura taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	
- fino a 10 addetti	4
- oltre 10 addetti	6
9 Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibile	4
10 Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi	6
11 Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	4
12 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 gradi C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 10,5 m3	6
13 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 gradi C a 125 gradi C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m3	6
14 Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili	6
15 Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:	
- capacità geometrica complessiva fino a 25 m3	2
- capacità geometrica complessiva sup. a 25 m3 e fino a 3000 m3	5
- capacità geometrica complessiva superiore a 3000 m3	7
16 Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:	
- per capacità geometrica complessiva fino a 10 m3	2
- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m3	4
17 Depositi e/o rivendite di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m3	
- per quantitativi fino a 25 m3	2
- per quantitativi oltre 25 m3	4
18 Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	4
19 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 Kg	4
20 Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:	
- con quantitativi fino a 1.000 Kg	2
- con quantitativi superiori a 1.000 Kg	4
21 Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	4
22 Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:	
- con capacità fino a 10 m3	2
- con capacità superiore a 10 m3	4
23 Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3	6
24 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici	
- stabilimenti	8
- depositi	6
25 Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni	2
26 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	
- stabilimenti	8
- depositi	6
27 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino - terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici	
- stabilimenti	8
- depositi	6
29 Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	
- stabilimenti	8
- depositi	6

30 Fabbriche e depositi di fiammiferi	
- fabbriche	8
- depositi	6
31 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	6
32 Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	6
33 Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
34 Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	6
35 Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6
36 Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
37 Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
38 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6
39 Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
40 Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6
41 Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li	6
42 Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6
43 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonche' depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	
- per quantitativi fino a 500 q.li	3
- per quantitativi superiori a 500 q.li	6
44 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiali in deposito superiore a 100 q.li	
45 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto in infiammabile per quantitativi superiori a 5 Kg.	4
46 Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini:	4
- fino a 500 q.li	3
- superiori a 500 q.li e fino a 1000 q.li	5
- superiori a 1.000 q.li	7
47 Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:	
- fino a 1.000 q.li	5
- oltre 1.000 q.li	7
48 Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri affini, con quantitativi:	
- fino a 1.000 q.li	5
- oltre 1.000 q.li	7
49 Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:	
- fino a 75 addetti	5
- oltre 75 addetti	7
50 Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	4
51 Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	4
52 Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	4
53 Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	4
54 Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	4
55 Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	4
56 Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con piu' di 50 q.li in lavorazione o in deposito	4
57 Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	4
58 Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	
- fino a 500 q.li	3
- oltre 500 q.li	6
59 Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	6
60 Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, potenzialità globale superiore a 500 q.li	4

61 Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
62 Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	4
63 Centrali termoelettriche	8
64 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	
- per potenza complessiva fino a 100kW	2
- per potenza complessiva superiore a 100 kW	6
65 Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	6
66 Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	6
67 Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	6
68 Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	8
69 Cantieri navali con oltre cinque addetti	8
70 Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	8
71 Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	8
72 Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti	
- officine fino a 20 autoveicoli	2
- officine con oltre 20 autoveicoli	4
73 Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane le simili con oltre venticinque addetti	6
74 Cementifici	6
75 Istituti, laboratori, stabilimenti reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	4
76 Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, 185)	4
77 Autorimesse di ditte in possesso autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	4
78 Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	4
79 Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	4
80 Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego	1 0
- impianti nucleari	
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto	
- impianti per la preparazione o la fabbricazione delle materie nucleari	
- impianti per la separazione degli isotopi	
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	
81 Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	4
82 Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	4
83 Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	
- con capienza fino a 500 posti	4
- con capienza superiore a 500 e fino a 2.000 posti	6
- con capienza superiore a 2.000 posti	8
84 Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto	
- fino a 100 posti letto	4
- da 101 a 500 posti letto	6
- oltre 500 posti letto	8
85 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti.	
- fino a 500 persone presenti	4
- da 501 a 2.000 persone presenti	6
- oltre 2.000 persone presenti	8
86 Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto	

- fino a 100 posti letto	4
- da 101 a 500 posti letto	6
- oltre 500 posti letto	8
87 Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi	
- con superficie lorda fino a 1.000 m2	4
- con superficie lorda superiore a 1.000 m2 e fino a 5.000 m2	6
- con superficie lorda superiore a 5.000 m2	8
88 Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m2	
- con superficie lorda fino a 4.000 m2	4
- con superficie lorda superiore a 4.000	8
89 Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	6
90 Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al R.D. 7 novembre 1942, n. 156	8
91 Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW)	
- con potenzialità fino a 350 kW	2
- con potenzialità superiore a 350 KW	4
92 Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili.	
- con capienza fino a 50 autoveicoli	2
- con capienza superiore a 50 e fino a 300 autoveicoli	4
- con capienza superiore a 300 autoveicoli	6
93 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	
- fino a 10 addetti	4
- oltre 10 addetti	6
94 Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda	
- superiore a 24 con altezza fino a 32 m	2
- con altezza superiore a 32 m e fino a 50 m	4
- con altezza superiore a 50 m	6
95 Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497	
- con corsa fino a 32 m	2
- con corsa superiore a 32 m	4
96 Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.	8
97 Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	8
Attività di cui ai punti precedenti ricadenti tra quelle a rischio di incidente rilevante	1 0 / 1 4 *
* (in relazione alla complessità dell'insediamento)	

- **S** è il parametro d'estensione dato dalla superficie in m² moltiplicata per il parametro **q** che dipende dal carico d'incendio, definito come segue:

carico di incendio	q	carico di incendio	q	carico di incendio	q
30 Kg/m ²	1,0	120 Kg/m ²	1,3	210 Kg/m ²	1,6
60 Kg/m ²	1,1	150 Kg/m ²	1,4	240 Kg/m ²	1,7
90 Kg/m ²	1,2	180 Kg/m ²	1,5	oltre 240 Kg/m ²	1,7

quando il valore di **S** calcolato supera il valore 10.000 si valutano gli esuberanti da tale limite nella misura del 20%.

Per attività all'aperto, o sotto tettoie, o di solo o prevalente deposito (con esclusione dell'attività 70 ove il parametro S assume il particolare valore indicato di seguito) la superficie viene dimezzata.

Valori particolari di S

per le attività 1, 2 e 6, tipologie A, B, C **$S = P / 0,3$** dove P è la quantità di gas (in Nm³/h se in ciclo ed in Nm³ se in deposito) sia se si tratti di gas combustibili che comburenti.

per le attività 3a, 4a, 4b e 5, tipologie A, B, C **$S = V \times 120$** dove V è la capacità del deposito in Nm³ fino a 200 Nm³ mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10.

per l'attività 3b, tipologie A, B, C **$S = Q$** dove Q è il quantitativo del deposito in Kg fino a 400 Kg mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10.

per l'attività 12, tipologie A, B, C **$S = V \times 6$** dove V è la capacità del deposito in m³ fino a 100 m³, mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10; inoltre S sarà incrementato del 15% nel caso di serbatoi fuori terra e di un ulteriore 15% (sia nel caso di serbatoi interrati che fuori terra) per ogni serbatoio esistente oltre il primo.

per l'attività 13a, tipologie A, B, C **$S = 20$** per ogni impianto (colonnina erogatrice).

per le attività 14, 34, 42, 53, 64, 65, 72 e 76, per tutte tre le tipologie A, B, C S è pari alla superficie in m², esclusi spazi ed ambienti scoperti, moltiplicata per il parametro q.

Quest'ultimo viene convenzionalmente assunto (ai soli fini del calcolo dei compensi) nel modo seguente: q = 1,2 per l'attività 14; q = 1,5 per l'attività 34; q = 1,3 per l'attività 42; q = 1,1 per l'attività 53; q = 1 per l'attività 64; q = 1 per l'attività 65; q = 1 per l'attività 72; q = 1,2 per l'attività 76.

per l'attività 48, tipologie B, C **$S = P \times 40$** dove P è la potenzialità in MW sino a 10, per potenzialità maggiori **$S = 400 + (P - 10) \times 5$** .

P sarà incrementato del 15% per ogni generatore oltre il primo.

per le attività 66, 67, 68, 69, 71, 73, per tutte le tipologie A, B, C, per S si intende una superficie convenzionale dell'attività (esclusi spazi ed ambienti scoperti) così determinata:

per le attività 66, 67, 68 e 69 si considera una superficie convenzionale pari al 70% di quella reale fino ad un limite di 7.500 mq; la parte eccedente a tale limite sarà considerata pari al 20% di quella reale; inoltre per la sola attività 69 la parte di area destinata a servizi e depositi sarà considerata pari al 50% di quella reale con la precisazione che il limite di 7.500 mq non comprende tali parti di area. per le attività 71 e 73 si considera una superficie convenzionale (comprensiva degli eventuali interrati facenti parte dell'attività medesima) dipendente dal numero dei piani fuori terra dell'edificio (il numero N dei piani fuori terra comprende anche il piano terra):

- per $N \leq 7$ si considera una superficie pari al 70% di quella reale fino ad un limite di 10.000 mq;

la parte eccedente sarà considerata pari al 20% di quella reale;
- per N = 8 si considera una superficie pari al 75% di quella reale fino ad un limite di 10.000 mq;
la parte eccedente sarà considerata pari al 20% di quella reale;
- per N = 9 si considera una superficie pari all'80% di quella reale fino ad un limite di 10.000 mq;
la parte eccedente sarà considerata pari al 20% di quella reale;
- per N = 10 si considera una superficie pari all'85% di quella reale fino ad un limite di 10.000 mq;
la parte eccedente sarà considerata pari al 20% di quella reale;
- per N = 11 si considera una superficie pari al 90% di quella reale fino ad un limite di 10.000 mq;
la parte eccedente sarà considerata pari al 20% di quella reale;
- per N = 12 si considera una superficie pari al 95% di quella reale fino ad un limite di 10.000 mq;
la parte eccedente sarà considerata pari al 20% di quella reale;
- per N >= 13 si considera una superficie pari al 100% di quella reale fino ad un limite di 10.000 mq; la parte eccedente sarà considerata pari al 20% di quella reale;

per le attività 49 e 74 , per tutte le tipologie A, B, C, **$S = P/3$** dove **P** è la potenza in KW dei gruppi elettrogeni o delle caldaie.

P sarà incrementato del **15%** per ogni generatore esistente oltre il primo.

per l'attività 70 tipologie B, C **S è pari alla superficie del deposito x D**; **D** è un coefficiente posto convenzionalmente pari a **0,60** (ai soli fini del calcolo dei compensi).

per l'attività 75 tipologie A, B, C **S è la somma della superficie coperta dei vari piani** ai fini antincendio dell'autorimessa con un **massimo sino a 3.000 m²**; per valori eccedenti questi verranno a sommarsi nella misura del **30%**.

per l'attività 77 tipologie A, B, C **S si ottiene dalla somma della superficie di tutti i piani**, fuori terra ed entroterra, escluse le aree scoperte, moltiplicata per **q/10**; sono escluse dal calcolo le superfici considerate come attività (ex DM 16.02.1982) separate. Il parametro **q** viene convenzionalmente assunto pari a **1** (ai soli fini del calcolo dei compensi).

Nel caso di uffici con meno di 300 presenze ove si applica la regola tecnica del DM 22.02.2006, il compenso verrà calcolato con gli **stessi criteri** in precedenza indicati per le attività **71 e 73**, applicando il coefficiente **7** anziché il coefficiente 8: la formula del compenso **p_i** sarà quindi

$$p_i = 7 \times (H \times S)^{0,71}$$

NOTE

Come precisato all'inizio del punto 2, i compensi così come calcolati non comprendono le eventuali redazioni, presentazioni ed approvazioni di progetti per Nulla Osta di Fattibilità (NOF) e per Deroga: in tali casi i compensi per i progetti per NOF e Deroghe saranno compensati separatamente e calcolati equitativamente in analogia alle presenti linee guida.

I compensi così come calcolati non comprendono l'eventuale adozione del cd. "approccio ingegneristico antincendio" ex DM 9.05.2007 per la redazione dei progetti che devono ottenere i pareri e/o le deroghe da parte VVF; il compenso aggiuntivo per tale eventuale "approccio ingegneristico" (da sommare al compenso calcolato in base alle presenti linee guida per

prestazioni “standard”) sarà pattuito caso per caso.

Ove nell’ambito dell’immobile la stessa attività fosse formalmente e sostanzialmente presente più volte (per esempio presenza di più centrali termiche in locali distinti, più locali gruppi elettrogeni, più depositi cartacei in locali distinti, etc.), nel calcolo del compenso le attività in questione saranno computate in modo distinto.

Ove nella domanda di parere di conformità siano individuate un’attività principale (soggetta al controllo di prevenzione incendi in base al DPR 151/2011) ed attività secondarie (anch’esse soggette al controllo di prevenzione incendi in base al DPR 151/2011) e le predette attività secondarie insistano su aree facenti parte dell’attività principale, la formula per il compenso sarà modificata applicando ai compensi **pi** delle attività secondarie aventi le suddette caratteristiche il coefficiente **0,1**.

Al contrario, non rientrano nel presente principio riduttivo i casi in cui l’attività definita secondaria viene insediata in locale compartimentato ad essa dedicato e separato dall’attività principale.

I compensi così come calcolati sono relativi anche alle attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio (*non vengono riconosciute maggiorazioni*).

CAPITOLO B – OTTENIMENTO CONFORMITA’ ANTINCENDIO

B1 - INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L’individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue:

B1.1 - ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Tale prestazione coincide con quella descritta nel punto A1.7 ed è da eseguire se non sia stata svolta in precedenza in fase progettuale, e non siano quindi disponibili i corrispondenti elaborati; in tal caso la prestazione comprenderà anche i sopralluoghi da parte del professionista negli ambienti interessati per verificare quali delle opere indicate negli elaborati (*tavole, relazioni tecniche, etc.*) allegati alla richiesta di parere di conformità siano da realizzarsi o da adeguarsi; analoghi sopralluoghi di riscontro e verifica sono richiesti nel caso in cui esistano già gli elaborati relativi all’elencazione opere di adeguamento antincendio ma siano stati fatti da altro Professionista, per cui il Professionista incaricato della fase B deve farli propri, eventualmente modificandoli o integrandoli, per assumerne la relativa responsabilità.

Gli elaborati che deve fornire il professionista non costituiscono il progetto esecutivo delle singole opere antincendio ma devono consentire l’esatta identificazione e collocazione degli stessi proprio per una successiva opera di progettazione esecutiva (*esclusa dalla presente prestazione*).

B1.2 – VERIFICA DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI

B1.2.1 Individuazione planimetrica ed altimetrica dei singoli elementi e loro numerazione con riferimento a tavole generali di inquadramento dell’area e/o dei piani.

B1.2.2 Relazione di verifica (con i metodi tabellari, analitici, sperimentali a seconda dei casi) della resistenza al fuoco dei singoli elementi con identificazione univoca rispetto alla numerazione adottata nella individuazione di cui sopra; per gli elementi strutturali la relazione dovrà essere fatta da Professionista abilitato e competente per le strutture.

B1.2.3 Raccolta delle certificazioni e dichiarazioni richieste per la compilazione del MOD. *PIN 2.2 - 2012 CERT. REI*, comprendendo tra esse sia quelle prodotte direttamente nell’espletamento dell’incarico quali le relazioni di cui al punto B.1.2.2, sia quelle prodotte da altri Soggetti aventi titolo.

B1.2.4 Compilazione e sottoscrizione della/e certificazione/i secondo il relativo modello ministeriale (*PIN 2.2 - 2012 CERT. REI*) redatta/e da tecnico iscritto nell’albo del ministero dell’interno ai sensi della legge 818/84.

B1.3 – VERIFICA DI CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO

B1.3.1 Esame in luogo dei singoli elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco, in relazione alle certificazioni di resistenza e alle relazioni di verifica tabellare, analitica e/o sperimentale, nonché in relazione alle dichiarazioni di corretta posa degli eventuali rivestimenti protettivi e alle dichiarazioni della Direzione Lavori, il tutto finalizzato

all'accertamento della corrispondenza tra gli elementi certificati e quelli posti in opera per quanto attiene a:

- numero e posizione elementi;
- geometria degli elementi;
- materiali costitutivi;
- condizioni di carico e di vincolo;
- caratteristiche e modalità di posa e di eventuali protettivi.

B1.4 – DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO ED I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

B1.4.1 Compilazione e sottoscrizione di dichiarazione secondo il relativo modello ministeriale (PIN 2.3 - 2014 *DICH. PROD.*), relativamente ai prodotti impiegati durante l'esecuzione dei lavori, a valle dell'espletamento delle seguenti attività:

- accertamento che i prodotti impiegati in opera rispondano alle prestazioni richieste nel progetto approvato;
- presa visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore;
- verifica della corretta posa in opera degli stessi o direttamente o tramite l'acquisizione di dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori.

B1.5 – CERTIFICAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Si distinguono due casistiche principali in cui il professionista potrebbe operare:

B1.5.1 Impianti di nuova realizzazione, ovvero impianti esistenti di cui esistano comunque i progetti (*nei casi obbligatori*) redatti da tecnici abilitati e le dichiarazioni di conformità o di corretta posa

B1.5.2 Impianti esistenti di cui non esistano (*o non siano disponibili/ rintracciabili*) progetti e dichiarazioni di conformità o di corretta posa

B1.5.1 Sulla base della documentazione disponibile (progetto redatto dal progettista incaricato, dichiarazioni di conformità redatte dalla/e impresa/e – nei casi obbligatori, dichiarazioni di corretta posa – negli altri casi obbligatori) compilazione e sottoscrizione di certificato di corretta esecuzione degli impianti secondo il relativo modello ministeriale (*PIN 2.5 - 2014 CERT. IMP.*).

A riguardo si distinguono due sottocasi:

B1.5.1.1 E' disponibile anche un certificato di collaudo redatto dalla DL (*o da altro professionista*): il professionista antincendio controlla che le dichiarazioni fornite attestino il rispetto delle normative e verifica il funzionamento degli impianti.

B1.5.1.2 Non è disponibile un certificato di collaudo redatto dalla DL (*o da altro professionista*): il professionista antincendio verifica direttamente che gli impianti siano stati eseguiti in conformità alle normative, verifica il funzionamento degli stessi e ne certifica la rispondenza.

B1.5.2 Sulla base di rilievi degli impianti stessi, della documentazione eventualmente disponibile, compilazione e sottoscrizione di certificato di corretta esecuzione degli impianti secondo il relativo modello ministeriale (*PIN 2.5 - 2014 CERT. IMP.*).

Anche in tal caso si distinguono due sottocasi:

B1.5.2.1 E' disponibile e fatta da altri Professionisti la certificazione di rispondenza degli impianti esistenti alle normative applicabili; in tal caso il Professionista incaricato della Prevenzione incendi acquisisce tale certificazione verificando che gli impianti esistenti

corrispondano a quelli certificati e verifica il funzionamento degli impianti.

B1.5.2.2 La certificazione di rispondenza degli impianti esistenti non è disponibile ed è quindi lo stesso Professionista incaricato, previa verifica diretta che gli impianti siano stati eseguiti in conformità alle normative e previa verifica del funzionamento degli stessi, a redigere tale certificazione.

B1.6 – DIREZIONE LAVORI ANTINCENDIO - salvo casi particolari le prestazioni di questa fase saranno sempre affidate al Professionista a cui sono affidate le prestazioni della fase B1.7-

B1.6.1 Indicazione alla Direzione Lavori delle modalità esecutive particolari e delle prescrizioni da far adottare per la corretta esecuzione dell'opera progettata nello specifico campo di prevenzione incendi, in base all'elenco delle opere di adeguamento antincendio e sulla scorta di specifici progetti esecutivi.

B1.6.2 Verifica delle varianti eventualmente introdotte in fase esecutiva al fine di escluderne la valenza ai fini antincendio.

B1.6.3 Verifica delle singole opere con controllo della corrispondenza in opera rispetto agli elaborati allegati al progetto valutato dai VVF ed all'elenco opere di adeguamento antincendio secondo quanto richiesto dalle procedure per la presentazione ed efficacia della S.C.I.A. (*Segnalazione certificata di inizio attività*) e (*per le sole attività di tipologia C*) per il rilascio del C.P.I.

B1.6.4 Richiesta e verifica delle bozze dei certificati in carico all'impresa ai fini della presentazione della S.C.I.A. durante l'esecuzione dei lavori. Raccolta dei certificati a fine lavori (*o in corso d'opera per i casi in cui è possibile*) per successiva consegna al Responsabile della S.C.I.A..

B1.7 - RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DELL'OTTENIMENTO DI C.P.I. (*quest'ultimo solo per le attività di tipologia C*) - salvo casi particolari le prestazioni di questa fase saranno sempre affidate al Professionista a cui sono affidate le prestazioni della fase B1.6 -

B1.7.1 Predisposizione della S.C.I.A.. ai sensi degli articoli 1 e 4 del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011 con compilazione del modello ministeriale relativo (*PIN 2 - 2014*) la cui sottoscrizione è a cura del Titolare dell'Attività.

B1.7.2 Raccolta delle dichiarazioni e certificazioni occorrenti e valutazione della loro completezza formale.

B1.7.3 Raccolta del progetto in precedenza presentato per la valutazione dei VVF (*attività di tipologia B e C*), ovvero da allegare alla S.C.I.A.

B1.7.4 Redazione e sottoscrizione dell'asseverazione su modello ministeriale (*PIN 2.1 - 2014*) della conformità delle opere alle prescrizioni della normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui ai progetti eventualmente approvati e/o presentati.

B1.7.5 In luogo dei punti B1.7.1 e B1.7.4, nel caso di uffici/edifici ad uso prevalente di uffici non ricadenti tra le attività soggette al controllo di prevenzione incendi di cui al DPR

151/2011 per i quali sia stato predisposto comunque un progetto di prevenzione incendi, presentato al Comando Provinciale VVF per un parere con procedura facoltativa – ed a prescindere che il parere sia stato formalizzato dal Comando stesso- redazione di una perizia attestante la conformità antincendio ed il rispetto del progetto di prevenzione incendi che il Committente possa utilizzare direttamente, quale Datore di Lavoro, o indirettamente, trasmettendolo quale Locatore alle varie Locatrici, in luogo dei documenti altrimenti previsti

B1.7.6 Individuazione del numero e della tipologia degli impianti previsti dal progetto valutato dai VVF con indicazione delle relative superfici coperte. Tali informazioni costituiranno le basi per il calcolo dei compensi relativi al rinnovo del CPI come indicato nella nota conclusiva del punto C2.

Nota: le prestazioni predette non comprendono la redazione del progetto antincendio da presentare alla valutazione dei VVF che è compreso tra le prestazioni della fase A1; ciò vale sia per le attività di tipologia B e C ai sensi del DPR 151/2011, per le quali sussiste l'obbligo di presentare il progetto ai VVF, sia per quelle di tipologia A che non richiedono presentazione del progetto per la valutazione VVF ma che, comunque richiedono la presentazione del progetto tra gli allegati obbligatori della S.C.I.A.: infatti, anche in quest'ultimo caso la fase A delle prestazioni include la redazione del progetto antincendio che sarà il riferimento per le prestazioni della fase B e sarà tra gli allegati obbligatori della S.C.I.A..

B1.8 - VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO

B1.8.1 Valutazione rischi di incendio secondo l'allegato 1 del D.M. 10 marzo 1998 che si sviluppa attraverso:

- la determinazione dei pericoli di incendio;
- l'identificazione delle persone esposte;
- l'eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- la classificazione del livello di rischio di incendio residuo;
- l'adeguatezza delle misure di sicurezza.

B1.8.2 Conclusioni derivanti dalla valutazione dei rischi di incendio.

B1.9 - ELABORATI VIE DI FUGA

B1.9.1 Predisposizione di tavole grafiche generali e particolari, da redigersi sulla scorta del progetto antincendio, della valutazione del rischio di incendio e del piano di emergenza, indicanti:

- la posizione in pianta "*Voi siete qui*";
- la posizione delle vie di fuga;
- le apparecchiature di protezione attiva (estintori, idranti ecc.);
- le posizioni degli organi di intervento (interruttori elettrici, saracinesche, ecc.);
- semplici istruzioni di comportamento;
- altre informazioni necessarie (vietato uso ascensori, ecc.).

B1.9.2 Istruzioni per la collocazione delle tavole grafiche.

B1.10 - REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA

B1.10.1 Predisposizione del piano di emergenza redatto sulla scorta dell'allegato VIII

del D.M. 10.marzo 1998, del progetto antincendio, della valutazione del rischio di incendio e comprendente studio, analisi e scelte di:

- azioni che i lavoratori debbono mettere in atto in caso di incendio;
- procedure per l'evacuazione;
- disposizioni per l'intervento dei soccorsi esterni;
- misure per assistenza persone con ridotte capacità motorie.

Il piano deve svilupparsi in conformità al punto 8.2 del richiamato allegato VIII del D.M.10 marzo 1998.

B1.11 – ASSISTENZA PER L'ESECUZIONE DI PROVE D'EVACUAZIONE

B1.11.1 Assistenza alla Committenza per l'organizzazione delle prove di evacuazione dagli immobili.

La prestazione prevede:

- incontri con gli occupanti degli immobili per l'illustrazione della situazione di sicurezza esistente e per la programmazione della prova di evacuazione;
- assistenza con personale tecnico qualificato durante l'effettuazione della prova di evacuazione;
- predisposizione di una relazione tecnica in merito alle risultanze della prova di evacuazione.

Nota: Le attività di cui ai punti B1.8, B1.9, B1.10 e B1.11 saranno da effettuarsi solo se espressamente richieste dal Committente.

B2 - COMPENSI

In linea generale il compenso professionale per quanto descritto al punto B1 si ottiene come somma di una quota fissa, più i compensi delle singole prestazioni effettuate:

$$\text{Compenso} = \mathbf{F} \times \mathbf{A} + \sum \text{compensi } \mathbf{B}_{2i}$$

(ove **compenso** \mathbf{B}_{2i} è il compenso calcolato con le formule che seguono per l'*i*-esima prestazione svolta dal consulente).

Nell'applicazione delle formule si farà riferimento a:

- **F** quale quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in € **800,00**;
- **A** = ISTAT / 110,5, che è il coefficiente di aggiornamento, ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello dell'anno in cui si svolge la prestazione professionale diviso per l'indice ISTAT del gennaio 2000 pari a 110,5 (ad esempio $A = 1,32$ per l'anno 2013).
- **D** quale coefficiente riduttivo dipendente dal tipo di attività; $D = 1$ se l'attività è prevalentemente civile, ad uso commerciale o terziario; $D = 0,5$ se si tratta di impianto; $D = 0,8$ se si tratta di stabilimento, industria o similari.
- **C_{prog.vvf}** è il valore calcolato nella determinazione del compenso per la progettazione antincendio per l'ottenimento del parere di conformità calcolato secondo le modalità indicate nel punto A delle presenti linee guida.
- **C_{cont}** è un coefficiente di contemporaneità che tiene conto dei casi in cui il professionista ha redatto il progetto che ha ottenuto la valutazione positiva dei VV (attività di tipologia B e C), ovvero ha redatto il progetto allegato alla S.C.I.A. (attività della tipologia A), ovvero

svolge altre prestazioni quali la DL, e vi è ripetitività nelle prestazioni.

Si riportano di seguito le modalità di calcolo dei singoli compensi.

B2.1 - ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

$$\text{Compenso B2.1} = [C_{\text{cont}} \times C_{\text{prog.VVF}} \times D]$$

Il coefficiente C_{cont} sarà uguale a:

0 nel caso di incarico completo (*comprensivo sia della fase di progettazione antincendio che di ottenimento della conformità antincendio*).

0,1 nel caso in cui i documenti sono presenti ma sono stati eseguiti da professionista diverso da quello incaricato per l'ottenimento della conformità antincendio.

0,15 nel caso in cui i documenti non sono presenti ed il professionista ha ricevuto incarico completo (comprensivo sia della fase di progettazione antincendio che della fase di ottenimento della conformità antincendio) in periodo antecedente all'emanazione delle linee guida – questo punto vale solo per un eventuale periodo transitorio.

0,25 nel caso in cui i documenti non sono presenti ed il Professionista non ha in precedenza svolto l'incarico per la progettazione antincendio.

B2.2 - VERIFICA DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI

$$\text{Compenso B2.2} = (n^{0,71} \times 100) \times A$$

dove con **n** si indica il numero di elementi tipo (*pilastro, trave, solaio, parete, etc.*) individuati secondo il criterio riportato sul mod. *PIN 2.2 - 2012 CERT. REI*. Il numero **n** sarà pertanto determinabile dalle certificazioni che il professionista presenta ai VVF (nelle certificazioni sono riportati gli elementi tipo).

I compensi di cui sopra vanno riconosciuti per le verifiche e certificazioni che il professionista esegue direttamente, ovvero fa eseguire a Professionisti abilitati e specialisti per le strutture.

I compensi come sopra calcolati si applicano per relazioni svolte dal Professionista incaricato con **verifiche di tipo sperimentale o di tipo tabellare**, ove ciò sia ammesso, e presuppongono che al Professionista incaricato siano forniti dalla Committente gli elaborati grafici relativi alle strutture, nonché le relative relazioni di calcolo, i collaudi statici ove disponibili e quant'altro presentato al Genio Civile o equivalenti Amministrazioni preposte attinente alle strutture di cui verificare e dichiarare la resistenza al fuoco.

Nel caso in cui non siano resi disponibili al Professionista i predetti documenti relativi alle strutture i compensi predetti saranno aumentati degli oneri che il Professionista dovrà sostenere, preventivandoli alla Committente per sua approvazione, per rilievi, assaggi, rielaborazioni grafiche e di calcolo, indagini in sito o presso le pubbliche Amministrazioni atte al reperimento dei documenti stessi, etc..

I casi in cui è necessario eseguire verifiche di tipo analitico, saranno trattati in base alla specificità della situazione.

B2.3 - VERIFICA DI CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO

$$\text{Compenso B2.3} = (n^{0,71} \times 100) \times A$$

dove con **n** si indica il numero dei diversi elementi per i quali è stata eseguita la verifica di corrispondenza in opera.

B2.4 – DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO ED I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

$$\text{Compenso B2.4} = (n^{0,71} \times 100) \times A$$

dove con **n** si indica il numero di elementi tipo, verificati direttamente dal professionista, e riportati nel modello per la dichiarazione mod. PIN 2.3 - 2014 *DICH. PROD.*.

I compensi di cui sopra vanno riconosciuti per le verifiche e certificazioni che il professionista esegue direttamente.

B2.5 – CERTIFICAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il compenso per l'attività di certificazione impianti, qualora sia da eseguire direttamente da professionista incaricato dal Committente, viene determinato considerando le diverse situazioni che possono verificarsi.

B2.5.1 Impianti di nuova realizzazione, ovvero impianti esistenti di cui siano disponibili comunque i progetti (nei casi obbligatori) redatti da tecnici abilitati e le dichiarazioni di conformità o di corretta posa.

B2.5.1.1 È il caso relativo al punto B1.5.1.1; il compenso viene determinato in analogia a quanto previsto per i rinnovi dei CPI (*a meno della componente base fissa*):

$$\text{Compenso} = \sum c_{\text{cont-}i} \times p_i$$

Per la determinazione dei $c_{\text{cont-}i}$ e dei p_i occorre fare riferimento al paragrafo C2, tenendo presente che nel caso in cui le categorie di impianti da certificare sono più di 6 (*poiché è possibile certificare anche gli impianti di ventilazione non considerati nei rinnovi*), si userà per la 7° categoria il coefficiente di contemporaneità 0,40.

B2.5.1.2 E' il caso relativo al punto B1.5.1.2; il compenso viene determinato con le stesse modalità del punto B2.5.1.1, con una maggiorazione ammessa fino ad un massimo del 30% in relazione alla complessità degli impianti.

Per la determinazione dell'importo per gli impianti di ventilazione si considerino le tariffe degli impianti di evacuazione fumi.

B2.5.2 Impianti esistenti di cui non esistano (o non siano disponibili/ rintracciabili) progetti e dichiarazioni di conformità o di corretta posa (esclusi impianti elettrici da valutare caso per caso).

B2.5.2.1 E' il caso relativo al punto B1.5.2.1; il compenso viene calcolato allo stesso modo del B2.5.1.1, senza maggiorazioni.

B2.5.2.2 E' il caso relativo al punto B1.5.2.2; il compenso viene determinato con le stesse modalità del punto B2.5.1.1, con una maggiorazione ammessa fino al 50% in relazione alla complessità degli impianti.

Per la determinazione dell'importo per gli impianti di ventilazione si considerino le tariffe degli impianti di spegnimento a gas.

B2.6 – DIREZIONE LAVORI ANTINCENDIO

$$\text{Compenso B2.6} = [C_{\text{cont}} \times C_{\text{prog.VVF}} \times D]$$

C_{cont} sarà uguale a:

0,10 se il professionista ha già un incarico di DL da parte del Committente;

0,25 se il professionista non ha alcun incarico di DL da parte del Committente;

B2.7- RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DELL'OTTENIMENTO DI C.P.I.

$$\text{Compenso B2.7} = 0.3 \times C_{\text{prog.VVF}} \times D.$$

B2.8 - VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO

$$\text{Compenso B2.8} = (n \times 100 + pp \times 4) \times A \times C_{\text{cont}}$$

C_{cont} sarà uguale a **0,6** se il professionista ha redatto il progetto valutato dai VVF, **1** se non lo ha redatto;

n si rappresenta il numero di attività presenti;

pp indica il numero massimo delle persone presenti.

B2.9 - ELABORATI VIE DI FUGA

$$\text{Compenso B2.9} = (100 \times p + 30 \times (g-p)) \times A$$

dove

per **p** si intende il numero di piani dell'edificio in cui si disporranno gli elaborati;

per **g** si intende il numero complessivo di elaborati grafici diversi prodotti;

(Il compenso tiene conto della prestazione tecnica partendo dal supporto informatico di rilievo della situazione dei luoghi fornita al professionista; qualora tale supporto non fosse disponibile

dovrà essere valutato a discrezione l'onere relativo).

B2.10 - REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA

$$\text{Compenso B2.10} = \text{pp} \times \text{A} + 0,1 \times \text{C}_{\text{prog.VVF}} \times \text{C}_{\text{cont}}$$

C_{cont} sarà uguale a 0,6 se il professionista ha redatto il progetto valutato dai VVF, 1 se non lo ha redatto;

pp indica il numero massimo delle persone presenti.

(Qualora si tratti di attività non soggetta al controllo dei VVF si calcolerà ugualmente il valore di $\text{C}_{\text{prog.VVF}}$ rifacendosi ad attività simili soggette).

B2.11 – ASSISTENZA PER L'ESECUZIONE DI PROVE D'EVACUAZIONE

In considerazione dei diversi scenari che possono presentarsi in relazione alle dimensioni degli immobili, numero di inquilini presenti, etc., il compenso per questa prestazione sarà riconosciuto in economia in base al tempo effettivamente impiegato dal consulente, considerando una **tariffa oraria di € 60,00**.

NOTE

I compensi di cui ai punti B2.8, B2.9, B2.10 e B2.11 saranno da riconoscere qualora tali attività siano state espressamente richieste dal Committente;

Sono inclusi nei compensi di B2.6 e B2.7 anche gli eventuali oneri derivanti al Professionista dall'effettuazione a seguito dei sopralluoghi programmati dei VVF per esercitare le eventuali Verifiche in Corso d'Opera di cui all'articolo 9 del DPR 151/ 2011, ivi compresa la redazione del modello PIN 6 – 2012 per l'effettuazione della richiesta da sottoscrivere a cura del Titolare.

CAPITOLO C – RINNOVO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO

C1 - INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue:

C1.1 Acquisizione da parte del professionista, presso il Committente di:

- certificato di prevenzione incendi rilasciato in base alle procedure antecedenti all'entrata in vigore del DPR 151/2011, ovvero in base alle disposizioni transitorie ivi contenute;
- SCIA (*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*) e CPI (*Certificato di Prevenzione Incendi*) rilasciato in base alle procedure del DPR 151/2011 per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi di tipologia C
- SCIA (*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*) validamente presentata ai VVF in base alle procedure del DPR 151/2011 per le attività soggette al controllo di prevenzione incendi di tipologia A e B, nonché eventuali verbali di sopralluogo dei VVF a seguito della presentazione delle SCIA stesse
- dichiarazione da parte del titolare dell'attività di assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio ai sensi dell'articolo 5 del DPR 151/2011 su modello PIN 3 - 2014

C1.2 Esecuzione di visite ricognitive, nel numero ritenuto necessario, con prove, controlli e quanto ritenuto opportuno per potersi ragionevolmente formare la convinzione della efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi (*esclusi quelli mobili*) delle attività oggetto del rinnovo della conformità antincendio. I dispositivi, sistemi ed impianti oggetto della perizia al momento sono quelli definiti dal DM 07.08.2012.

Nella fase di accertamento di cui sopra il professionista potrà richiedere ed acquisire, a suo giudizio, eventuali prove e controlli effettuati da altri.

C1.3 Redazione e sottoscrizione dell'asseverazione dell'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi (*esclusi quelli mobili*) resa sul modello PIN 3.1 – 2014 da inoltrare al locale Comando dei Vigili del Fuoco in allegato alla richiesta di rinnovo (*modello PIN 3 – 2014*) fatta dal titolare dell'attività e contenente la dichiarazione, sempre resa dal titolare dell'attività, dell'assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio;

Nel caso in cui il professionista non ritenga in efficienza gli impianti, è tenuto a redigere e fornire al Committente relazione dettagliata delle manchevolezze o anomalie riscontrate. Il Committente potrà provvedere alle sistemazioni richieste e richiedere nuovamente al professionista l'esecuzione della verifica.

C2 - COMPENSI

Il compenso viene determinato con la formula che segue:

$$\text{Compenso} = \text{€ } 1.200,00 + \sum c_{\text{cont-}i} \times p_i;$$

il compenso è costituito da un importo base fisso, a cui va sommato un secondo importo $\sum p_i$ da determinare sulla base della tabella seguente, in relazione al tipo di impianti da verificare, al loro numero ed alle superfici protette. Nel calcolo del secondo importo si farà inoltre riferimento a dei coefficienti di contemporaneità ($c_{\text{cont-}i}$) dipendenti dal numero di impianti da verificare.

Tabella per l'individuazione dei p_i

		Scaglioni di superfici						
		Sup <2.000 mq	2.000 mq < Sup < 4.000 mq	4.000 mq < Sup < 7.000 mq	7.000 mq < Sup < 10.000 mq	10.000mq < Sup < 15.000 mq	15.000 mq <Sup < 20.000 mq	20.000 mq< Sup
Impianto presente	RILEVAZIONE FUMI E GAS (Compreso impianto di allarme)	€ 700	€ 1.100	€ 1.600	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.900	€ 3.400
	EVACUAZIONE FUMI	€ 800	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.500	€ 1.900	€ 2.200	€ 2.800
	LUCI DI SICUREZZA - EMERGENZA	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 600	€ 600	€ 800
	IDRANTI	€ 700	€ 900	€ 1.100	€ 1.200	€ 1.400	€ 1.600	€ 1.800
	SPRINKLER	€ 400	€ 700	€ 900	€ 1.200	€ 1.500	€ 1.900	€ 2.300
	SPEGNIMENTO A GAS	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.900	€ 2.300	€ 2.700	€ 3.100	€ 3.500

Coefficienti di contemporaneità:

- 1 Tipologia di impianti: $C_{cont} = 1$
- 2 Tipologie di impianti: $C_{cont} = 0,65$
- 3 Tipologie di impianti: $C_{cont} = 0,60$
- 4 Tipologie di impianti: $C_{cont} = 0,55$
- 5 Tipologie di impianti: $C_{cont} = 0,50$
- 6 Tipologie di impianti: $C_{cont} = 0,45$

I coefficienti di contemporaneità si applicano ai singoli p_i (non al totale della prestazione), considerando sempre al 100% il primo impianto per rilevanza economica di tariffa (coeff. 1), applicando il coefficiente 0,65 al secondo impianto per rilevanza economica, il coefficiente 0,60 al terzo impianto per rilevanza economica, il coefficiente 0,55 al quarto impianto per rilevanza economica, il coefficiente 0,50 al quinto impianto per rilevanza economica ed il coefficiente 0,45 all'ultimo impianto per rilevanza economica.

Esempio:

Rinnovo conformità antincendio di immobile con 3 impianti: Rilevazione fumi e gas - sup. protetta 9.000 mq - $p_i = € 2.000$; Idranti – sup. protetta 9.000 mq – $p_i = € 1.200$; Sprinkler – sup. protetta 600 mq – $p_i = € 400$

$$\sum C_{cont-i} \times p_i = 1 \times € 2.000 + 0,65 \times € 1.200 + 0,60 \times € 400 = € 3.020$$

$$\text{Compenso} = € 1.200 + € 3.020 = € 4.220.$$

Nel caso la medesima area abbia più impianti di tipo diverso, la stessa area andrà considerata per ogni impianto.

Nel caso di complessi con più edifici, l'applicazione della tabella vanno considerate per singoli edifici, mentre la quota base va considerata una sola volta per l'intero complesso.

Nota:

Qualora, alla luce dei controlli in opera di cui ai punti C1.2 e C1.3, si renda necessario per la Committente eseguire interventi di messa a norma o di sistemazioni varie ai fini della richiesta di rinnovo conformità antincendio, il compenso del professionista precedentemente calcolato, sarà incrementato del 25%, quale riconoscimento delle verifiche successive agli interventi della Committente.

CAPITOLO D – ONERI VARI

D1 - ONERI NON COMPRESI NEI COMPENSI CALCOLATI

Dai compensi calcolati sono esclusi:

- le eventuali ulteriori prestazioni di Progettazione, DL, Sicurezza (*architettonica, impiantistica, etc*) delle opere di adeguamento e sistemazione ai fini della sicurezza dall'incendio, (*ad eccezione dei casi in cui sono espressamente incluse*);
- gli oneri dovuti al Corpo Nazionale dei VVF per l'esame dei progetti, per i NOF, le verifiche VVF per i sopralluoghi per il rilascio delle copie degli eventuali verbali di sopralluogo, dei CPI e per qualsiasi altra richiesta quali rinnovi, etc., come pure i bolli ed i diritti di segreteria richiesti dalle pratiche VVF.

D2 - ONERI COMPRESI NEI COMPENSI CALCOLATI

Nei compensi calcolati devono ritenersi compresi:

- le dichiarazioni da allegare alle varie istanze (*escluse quelle per deroghe e NOF*), di cui al DM 07.08.2012;
- la verifica di conformità di quanto eseguito rispetto al progetto di prevenzione incendi approvato (tipologie B e C) o di riferimento pur se non presentato (*tipologia A*), a supporto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui al DPR 151/2011 ;
- i rilievi e le verifiche dimensionali;
- i disegni, le relazioni e quant'altro (*p.esempio modulistica*) resi su supporto cartaceo nel numero di copie richiesto da VVF oltretché una copia per la Committente, e resi su supporto digitale;

D3 – SPESE E ONERI ACCESSORI CONGLOBATI

Le spese e gli oneri accessori saranno riconosciuti nella misura massima del 10% ritenendosi compreso in tale importo anche eventuali rilievi necessari per l'effettuazione dell'incarico.

D4 - VARIANTI

Le varianti generate da richieste della Committenza che modificano gli obiettivi progettuali iniziali, saranno quantificate caso per caso, in accordo con il Committente, in funzione del livello di avanzamento delle attività e dell'impatto sulle prestazioni.